

FOGLIO FEDERALE

Anno XLVII

Berna, 17 dicembre 1964

Volume I

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento: anno fr. 12.—, *con allegata la Raccolta delle leggi federali*. — Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. S. A., a Bellinzona (Telefono 5 18 71) — Conto corrente postale 65-690.

SUNTI DI MESSAGGI

del

Consiglio federale all'Assemblea federale

In questa rubrica sono annunciati, con un breve sunto, i messaggi e i rapporti del Consiglio federale all'Assemblea federale, non pubblicati in lingua italiana. Nella parentesi finale (prima parte) è dato il riferimento alla pubblicazione degli originali nelle edizioni tedesca e francese del Foglio federale. Per l'ordinazione dei medesimi all'Ufficio degli stampati della Cancelleria federale basta indicare la segnatura (seconda parte della parentesi).

27 novembre 1964.

Messaggio concernente l'istituzione di nuove missioni diplomatiche

A partire dal 1945, il Consiglio federale ha dovuto più volte rivolgersi alle Camere per la creazione di nuove missioni diplomatiche. Si trattava, in un primo momento, di recuperare il ritardo accumulatosi nello sviluppo della nostra rete di rappresentanze, specialmente nei Paesi extra-europei, e, in un secondo momento, di adattare l'organizzazione dei nostri servizi esteri all'evoluzione avutasi dopo la guerra. A quest'opera d'adeguamento, il Consiglio federale era spinto non solo dalle usate considerazioni di diritto internazionale e di struttura delle relazioni interstatali, ma anche dai nuovi motivi di politica economica, assurti ormai ad importanza determinante.

I movimenti di liberazione avviatisi nelle ex-colonie sono sfociati nella creazione, fra il 1945 ed il 1963, di più di 50 nuovi Stati, e questa evoluzione non è ancora terminata. Questi nuovi Stati furono riconosciuti successivamente dal Consiglio federale, che ricevette in seguito dalle Ca-

mere l'autorizzazione d'aprirvi delle rappresentanze, in ossequio al principio dell'universalità delle nostre relazioni diplomatiche. In Africa ed in Asia, soprattutto, importa costituire e sviluppare un apparato diplomatico appropriato.

L'ondata di emancipazione è stata profonda soprattutto in Africa. I Paesi nuovi sono animati dal desiderio di essere ammessi il più rapidamente possibile nella comunità internazionale e manifestano il più vivo interesse a stabilire delle relazioni diplomatiche con la Svizzera. Il Consiglio federale, pertanto, non poteva assumere nei loro riguardi un atteggiamento differente da quello che aveva avuto a partire dal 1945 di fronte a un gran numero di altri Stati vecchi, o nuovi, e ciò indipendentemente dalla difesa degli interessi svizzeri e dai compiti nuovi che ci spettano sul piano della cooperazione tecnica. Per evitare ogni discriminazione di questi Stati nuovi, il Consiglio federale propose allora alle Camere, coi messaggi 7 dicembre 1959 e 8 agosto 1961, di autorizzarlo, mediante una clausa generale, a creare delle missioni diplomatiche presso tutti i paesi che avessero conseguito l'indipendenza nel 1960, e, poi, nel corso degli anni 1961, 1962 e 1963, oltre che presso alcuni Stati indicati per nome. Fondandosi sui relativi decreti federali 24 marzo 1960 e 27 settembre 1961, il Consiglio federale ha così allacciato delle relazioni diplomatiche con i 35 Stati seguenti:

Algeria, Burundi, Cambogia, Camerun, Cipro, Congo (Brazzaville), Congo (Leopoldville), Corea (Sud), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Ghana, Guinea, Alto-Volta, Giamaica, Kenya, Laos, Liberia, Madagascar, Malesia, Mali, Mauritania, Mongolia, Niger, Nigeria, Nuova-Zelanda, Uganda, Repubblica Centrafricana, Ruanda, Senegal, Sierra-Leone, Tanganika, Togo, Trinità e Tobago, Ciad.

Il Consiglio federale è ricorso al sistema della rappresentazione multipla, accreditando cioè un capo missione presso più Paesi. In questa maniera, solo 6 nuove ambasciate distinte furono create, in Algeria, Costa d'Avorio, Ghana, Congo (Leopoldville), Nigeria e Senegal. In quattro Paesi, vale a dire nel Kenia, nel Madagascar, in Malesia e nella Nuova Zelanda, sono state aperte delle missioni diplomatiche, dipendenti però da un ambasciatore residente in un altro Stato e dirette da un incaricato d'affari ad interim.

La trasformazione di territori dipendenti in Stati sovrani non è ancora terminata. Ci si può attendere che altre regioni, in Africa e negli altri continenti, arriveranno all'indipendenza nei prossimi anni, anche se in numero molto meno elevato. Il Consiglio federale dovrebbe poter seguire la stessa politica già praticata verso gli Stati che hanno acquistato l'indipendenza a partire dal 1945, vale a dire allacciare delle relazioni diplomatiche con il maggior numero possibile di Stati che sono divenuti o diventeranno sovrani dopo il 1963. Il problema si pone attualmente per Nyassaland (Malawi), Malta, Rodesia del Nord (Zambia) e Gambia.

Il messaggio, dopo quest'introduzione generale retrospettiva, continua con capitoletti singoli dedicati al Malawi (ex Nyassaland), a Malta, alla Zambia e al Gambia e si conclude con la proposta d'approvare l'istituzione di missioni diplomatiche in detti Paesi.

Il disegno di decreto, allegato al messaggio, non comporta clausole generali ma si riferisce unicamente ai quattro Paesi surriferiti.

(1964, II, ediz. ted. pag. 1325, ediz. franc. pag. 1373 - 27 XI 64, N. 9126).

30 novembre 1964.

Messaggio per una nuova concessione alla denticolare Alpnachstad-Pilatus

Con decreto 24 giugno 1885, l'Assemblea federale accordava, in favore d'una costituenda società anonima, la concessione di costruire ed esercitare una ferrovia a dentiera da Alpnachstad alla vetta del Pilatus. La società fu poi fondata il 29 marzo 1886, con sede in Alpnach. L'esercizio fu inaugurato il 4 giugno 1889; la denticolare disponeva allora di 6 motrici a vapore.

Il messaggio ritraccia la storia di quest'impresa posta in una zona che divenne presto di richiamo turistico addirittura mondiale, non appena le attrezzature alberghiere e di trasporto furono adeguate e completate. Il messaggio si sofferma specialmente a dare un quadro della situazione attuale, dai diversi punti di vista.

Il secondo capitoletto tratta della domanda di rinnovo dell'attuale concessione, che scade il 24 giugno 1965. Il rinnovo è stato chiesto già il 14 agosto 1963, per una durata di cinquant'anni. Il capitolo esamina partitamente gli argomenti addotti in appoggio della domanda, espone le opinioni degli enti e del Cantone interessato (che è d'opposizione, le esigenze cantonali non essendo pienamente soddisfatte) e sottolinea infine l'urgenza di attuare la procedura di rinnovo.

Nel terzo capitoletto il messaggio analizza il testo proposto per la nuova concessione, che risulta conforme, tranne nell'articolo concernente le tariffe, a quello delle concessioni presentate all'approvazione parlamentare a contare dall'entrata in vigore della nuova legge sulle ferrovie. La questione delle tariffe è poi esaminata a parte.

Il messaggio conclude (cap. IV) proponendo che alla Società sia accordata una nuova concessione cinquantennale. L'opposizione del Cantone non rende impossibile il conferimento d'una nuova concessione, in quanto l'articolo 5 della legge federale sulle ferrovie, se pur dispone che i Cantoni interessati devono essere consultati prima del conferimento della concessione, non dà punto alla loro eventuale opposizione un valore determinante.

Segue il disegno di decreto federale concernente la nuova concessione.
(1964, II, ediz. ted. pag. 1331, franc. pag. 1379 - 30 XI 64, n. 9125).

30 novembre 1964.

Rapporto concernente la riduzione del soprapprezzo sulla polvere di latte scremato di provenienza estera

Siccome il Consiglio federale ha proceduto, il 5 ottobre, a determinare a nuovo il soprapprezzo sulla polvere di latte scremato di origine estera, diviene necessario, giusta l'articolo 30,3 dello statuto del latte, farne rapporto alle Camere. Il rapporto inizia con un ampio quadro della situazione precedente l'adeguamento operato il 5 ottobre.

Il decreto del 25 aprile 1958 gravava la polvere di latte scremato estera d'un soprapprezzo di fr. 30.— per quintale lordo. Questa somma, aggiunta al dazio di fr. 50.—, portava a 80 fr. per quintale lordo l'onere su queste importazioni. Detto onere era inteso a frenare l'impiego dei succedanei del latte per l'ingrassamento e l'allevamento dei vitelli, e tanto più si giustificava, in quanto il prezzo della polvere di latte scremato estera trovavasi così al disotto (circa 40 fr. per 100 kg.) rispetto a quello dell'analogo prodotto indigeno da pregiudicare assai lo smercio di quest'ultimo. Il sistema del soprapprezzo è stato preferito, come più efficace, a quello del ritiro, applicato alla polvere di latte intero; il soprapprezzo costituisce inoltre una fonte d'introiti utile per coprire le perdite risultanti dalle azioni d'avvalramento dei prodotti lattieri.

Dopo l'entrata in vigore del predetto decreto, la produzione e l'importazione della polvere di latte scremato si sono sviluppate come segue:

	Produzione t.	Importazione t.	Totale t.
1958	4.145	430	4.575
1959	5.540	16	5.556
1960	6.211	6	6.217
1961	6.439	1.213	7.652
1962	8.193	4.248	12.441
1963	9.744	2.534	12.278
1964 (I-IX)	7.563	5.398	12.961

La progressione discontinua, a partire dal 1962, della produzione e particolarmente della importazioni è evidentemente dovuta all'impiego di quantità considerevoli di succedanei del latte per l'ingrassamento e l'allevamento dei vitelli. Riguardo al settore delle derrate alimentari, per contro, l'utilizzazione di questo prodotto si è dimostrata abbastanza stazionaria.

Il rapporto tratta poi, nel secondo capitolo, l'evoluzione del mercato a partire dalla surriferita situazione iniziale. Questo capitoletto reca un prospetto sull'evoluzione dei prezzi del prodotto indigeno (retti da convenzioni concluse fra l'Unione centrale e i produttori) che riproduciamo:

A contare dal		Per alimentari fr. al kg	Per foraggi fr. al kg
1 ^o giugno	1961	1.65	1.55
1 ^o settembre	1961	1.70	1.65
1 ^o novembre	1962	1.75	1.70
22 aprile	1964	1.85	1.80

Nel terzo capitolo il rapporto riferisce i pareri dati dagli organi consultati e dalle parti interessate in merito al soprapprezzo e, nel quarto, l'opinione del Consiglio federale, ch'è stata di ridurre il soprapprezzo da 30 a 10 franchi il q lordo di polvere di latte scremato estera. Il rapporto chiede alle Camere d'approvare la misura già presa dal Consiglio federale cosicchè la medesima possa restare in vigore.

(1964, II, ediz. ted. pag. 1339, franc. pag. 1387 - 30 XI 64, N. 9122).

Sunti di Messaggi del Consiglio federale all`Assemblea federale

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1964
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	50
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	17.12.1964
Date	
Data	
Seite	2405-2409
Page	
Pagina	
Ref. No	10 155 038

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.